

STATUTO

**CONSULTRUST FIDUCIARIA
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRACCIANO RM VIA ARMANDO
SALA 6

Numero REA: RM - 1195669

Codice fiscale: 01694250687

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " D " alla Raccolta N. 2836 -----

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

Ari, 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "CONSULTRUST FIDUCIARIA - S.r.l." --

Art.2) La società ha sede in Bracciano (RM). -----

Art. 3) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio di tutte le funzioni fiduciarie e, quindi, l'amministrazione di beni per conto di terzi, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione della fiduciaria nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti; l'organizzazione e la revisione contabile di aziende; il tutto, così come contemplato dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, dal Regio Decreto 222 aprile 1940 n. 531, recante norme per l'attuazione della detta legge n. 1966/1939, dal decreto ministeriale del 16 gennaio 1995 e dalle successive norme integrative, modificative e sostitutive in materia. -----

Essa può, altresì, compiere tutte le attività e le funzioni consentite alle società fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge, nonché svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della società necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciarie, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto di terzi. --
Essa pertanto può' in via esemplificativa e non tassativa e sempre nel rispetto delle riserve formulate dalla legge per quanto concerne talune attività: -----

- assumere l'amministrazione di beni e/o patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene; ----
- rendersi intestataria fiduciaria di valori e strumenti finanziari di ogni genere, anche per conto di gestioni consortili; -----
- custodire ed amministrare, per conto di propri fiduciari, strumenti finanziari, valori ed altri beni mobili, nonché amministrare beni immobili; -----
- assumere la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti, sia individuale che collettiva ed anche quale rappresentante comune di obbligazionisti e di azionisti di risparmio; -----
- assumere mandati ed incarichi fiduciarie di qualsiasi natura con o senza intestazione, anche stipulando con intermediari autorizzati contratti di gestione di patrimoni mobiliari individuali; -----
- svolgere, nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria, qualsiasi operazione per conto terzi e pertanto curare per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e



la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro e/o in natura; -----
- assumere l'amministrazione dei fondi di quiescenza del personale di enti e società; -----
- assumere incarichi ed esecuzioni testamentarie e divisioni ereditarie; -----
- custodire pegni in qualità di terzo depositario; ----
- svolgere attività di revisione contabile di bilanci ove non obbligatoria per legge; -----
- svolgere attività di organizzazione contabile di aziende ove non obbligatoria per legge e procedere a revisione di conti e partite attive e passive, valutare aziende e parti d'azienda; -----
- procedere alla revisione interna dei sistemi informativi, contabili e amministrativi di aziende e di gruppi aziendali in tutte le sue forme; -----
- compiere tutte le attività e le funzioni consentite alla società da ogni altra norma di legge, ogni attività necessaria e non vietata connessa e conseguente, nonché ogni altra operazione ritenuta necessaria od opportuna dall'organo amministrativo della società. ----
La società si interdice di: -----
- effettuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiduciari ed in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; -----
- predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiduciari contratti, negozi ed operazioni finanziarie con società sue controllanti e collegate o da essa controllate con impiego di mezzi propri e senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante; -----
- interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; -----
- espletare funzioni che siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli scritti in albi professionali e speciali; -----
- emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiduciari; -----
- contrarre debiti in proprio o assumere impegni finanziari in proprio se non per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche; -----
- contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiduciari nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l'inte-

ro periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie. La società potrà compiere in proprio e con l'impiego di fondi propri qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare strettamente necessaria agli scopi sociali od atta a facilitarne il raggiungimento, in conformità alle deliberazioni dell'organo amministrativo. -----

La società, inoltre, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società anche costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, ma sempre nel rispetto del dettato legislativo. -----

Le attività che, fra le predette siano soggette ad autorizzazione amministrativa od ad iscrizioni in albi, ruoli, pubblici registri, saranno effettivamente svolte previo ottenimento di dette autorizzazioni ed iscrizioni da parte della società medesima, ovvero da parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto di essa. -----

La società svolgerà la sua attività nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e dal d.lgs. n. 58/1998, nonché dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e deliberazione di attuazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994 e successive integrazioni e modificazioni. E' in ogni caso preclusa la raccolta, anche temporanea, di risparmio, al fine dell'esercizio del credito e l'intermediazione professionale nei mercati mobiliari e finanziari riservata per legge a soggetti autorizzati. -----

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

----- CAPITALE -----

Art. 5) Il capitale sociale è pari ad Euro 31.100,00 (trentunmilacento virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. -----

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. -----

----- CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI -----

Art. 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. ----
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 ce. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideius-



sione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Art. 7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

----- DIRITTI DEI SOCI -----

Art. 8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

Art. 9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. -----

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. -----

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese ovvero dal libro soci se debitamente tenuto dalla società ; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione. -----

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini: -----

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione; -----

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio. -----

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la

totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti.

----- DIRITTO DI RECESSO -----

Art. 10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a: -----

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; -----

- proroga del termine di durata della società; -----

- fusione o scissione della società; -----

- revoca dello stato di liquidazione; -----

- trasferimento della sede all'estero; -----

- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; -----

- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, codice civile; -----

- aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quarter codice civile. -----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al Sindaco Unico e al revisore. -----

La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dalla data in cui: -

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso o, se non prevista detta iscrizione, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della deliberazione che lo legittima; -----

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; -----

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso. -----

Gli amministratori dovranno annotare ove tenuto debitamente e senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso e comunque provvedere alla relativa pubblicità presso il Registro delle Imprese. -----

Il recesso si intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----



Art. 11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, codice civile. -----

----- DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA -----

Art. 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori; -----
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, codice civile, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore; -----
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; -----
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, codice civile. -----

Art.13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente art. 12) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152,161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942. -----

Art. 14) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere dato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto o non approvato" oppure "visto ed astenuto"; -----
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a

tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. -----

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati. -----

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità, di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni. -----

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e -----
dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente. -----

Art.15) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art.24) del presente statuto. -----

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 codice civile. -----

Art. 16) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, ovvero a quelle del libro dei soci, ove istituito e tenuto a norma del successivo art. 38), ovvero - infine - previa attestazione di un amministratore da cui risulti la sua regolare iscrizione presso il registro delle imprese. -----

Art. 17) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal Sindaco Unico, se nominati, o anche da un socio. -----

Art. 18) L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. M." or similar, written over the notary seal.



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke.

luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----
Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominati, al collegio sindacale o al Sindaco Unico e al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento; -----
c) messaggio telefax oppure tramite posta elettronica al quale dovrà seguire, entro la data stabilita dall'assemblea, la conferma per iscritto (anche con lo stesso mezzo) del destinatario di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. -----
L'assemblea dei soci può tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
Art. 19) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati. -----
L'assemblea è altresì totalitaria quando gli amministratori ed i sindaci, sebbene non presenti in assemblea, sono stati preventivamente informati della riunione e nessuno di essi si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----
In quest'ultimo caso gli amministratori o i sindaci, ove quest'ultimi siano stati nominati, dovranno rila-

sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, recante l'attestazione di essere stati informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Art. 20) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel registro delle imprese ovvero coloro che abbiano ottenuto l'annotazione nel libro dei soci, ove quest'ultimo sia stato istituito a norma del successivo art. 38). -----

Art. 21) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

Art. 22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente: -----

- la regolare costituzione dell'assemblea; -----
- l'identità e la legittimazione dei presenti; -----
- lo svolgimento della riunione; -----
- le modalità e il risultato delle votazioni; -----
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; -----
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. -----

Art. 23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea. -----

Art. 24) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio dall'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Art. 25) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di sette, nominati dai soci con decisione assembleare assunta con i quorum indicati nel precedente articolo. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo di



tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. -----
Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci. -----
26) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente: -----
a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione; -----
b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. -----
Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati. -----
Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci. -----
Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri. -----
La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, ovvero al Sindaco Unico, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima. -----
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati. -----
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione onde procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale. -----
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. ----

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente: -----

- la regolare costituzione della riunione; -----
- l'identità degli intervenuti; -----
- il risultato della votazione; -----
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. -----

Art.28) Le decisioni del Consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base: -----

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere dato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; -----

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto. -----
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax. -----

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni. -----

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori. -----

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. -----

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.. -----

Art. 29) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Valentini".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Valentini".

amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Art. 30) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori -- con effetto dalla accettazione della carica dei nuovi amministratori. Si applica quanto previsto dal primo capoverso del precedente art. 29). -----

Art. 31) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. -----

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati. -----

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. -----

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende ----- disgiuntivo. -----

Art. 32) L'Organo amministrativo può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. -----

Art. 33) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. -----

Art. 34) All'amministratore unico o al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società nessuno escluso, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, eccezion fatta soltanto per gli atti che la legge e lo statuto riserva alla esclusiva competenza dell'Assemblea. -----

Art.35) Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, even-

tualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. -----

Art. 36) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore. -----

Art. 37) Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti; in tal caso la decisione è rimessa alla decisione dei soci. -----

Art. 38) L'organo amministrativo, con decisione da trascrivere nel libro tenuto ai sensi dell'art. 2478 n. 3) c.c., può istituire e tenere il libro dei soci nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci ed ogni altra vicenda relativa alla titolarità ed all'esercizio dei diritti inerenti alle singole partecipazioni. -----

Ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, i soci hanno l'onere di comunicare all'organo amministrativo le variazioni nelle persone dei soci ed ogni altra vicenda relativa alla titolarità ed all'esercizio dei diritti sopraindicati; i soci hanno l'onere, altresì, di trasmettere copia autentica dei relativi titoli di acquisto all'organo amministrativo, affinché quest'ultimo, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, effettui l'annotazione nel libro dei soci. -----

Solo i soci che, nell'ipotesi prevista dal primo comma, abbiano legittimamente ottenuto l'annotazione di cui sopra potranno esercitare tutti i diritti riguardanti l'amministrazione della società, la partecipazione alle decisioni sociali ed alle assemblee, nonché la distribuzione degli utili. -----

Art.39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. -----

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato. -----

----- REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Art. 40) La Società, quando ciò sia richiesto obbligatoriamente dalla legge, sarà controllata da un Sindaco Unico istituito a norma dell'art. 2477 c.c., ovvero da



un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi, -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. -----

Art. 41) Salvo i casi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti in apposito registro. -----

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio sindacale o del Sindaco Unico. -----

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Art.42) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. -----

Art. 43) Nella decisione di approvazione del bilancio di esercizio, i soci potranno deliberare la distribuzione degli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale, ovvero, in alternativa, potranno deliberarne l'accantonamento totale o parziale, ma solo per finalità che siano comunque riconducibili ad un effettivo interesse societario. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 44) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. -----

Art. 45) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o liquidatori, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione. -----

----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art.46) Le controversie che dovessero sorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e gli altri argomenti per legge non risolvibili per arbitrato, saranno decisi da un unico arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----

L'unico arbitro funziona con i poteri di amichevole compositore del giudizio anche senza formalità di Legge. -----

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. -----

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. -

----- RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE -----

Art.47) Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. -----

Pier Benedetto Di Caro

Mario P...

